

# Allegato B - Modifica regolamento didattico

OMISSIS

## **Art. 14** **Esami di profitto**

1. La funzione di valutazione degli esami di profitto è svolta dal docente responsabile dell'insegnamento, eventualmente coadiuvato da una commissione presieduta dallo stesso docente responsabile e formata, su sua proposta, da componenti designati dal Consiglio di Dipartimento o dall'organo didattico competente.
2. I componenti della commissione, individuati tra le categorie di cui al successivo comma 3, lettere a), b) e c), svolgono le operazioni di verifica del profitto. A garanzia dell'imprescindibile unitarietà della commissione, il docente responsabile dell'insegnamento coordina le attività dei singoli componenti e vi esercita la propria vigilanza, anche eventualmente con poteri sostitutivi, al fine di assicurare che la valutazione dell'esame sia effettuata con il suo diretto coinvolgimento.
3. Possono essere nominati quali componenti della commissione coloro che siano in possesso, presso l'Ateneo, di una delle seguenti qualifiche: a) professori, di ruolo o a contratto; b) ricercatori, a tempo determinato o indeterminato; c) titolari di assegno di ricerca; d) titolari di contratto di collaborazione didattica; e) cultori della materia, nominati, secondo le disposizioni allegate al presente regolamento (All. C).
4. Nell'ipotesi di insegnamenti costituiti da "moduli", affidati a più docenti responsabili di ciascun modulo, la valutazione degli esami di profitto è svolta collegialmente dai docenti responsabili dei vari moduli, eventualmente coadiuvati da una commissione articolata in tante sottocommissioni quanti sono i moduli, presiedute e formate secondo quanto previsto al precedente comma 1. Il Consiglio di Dipartimento o l'organo didattico competente designano il presidente della commissione per gli insegnamenti costituiti da più moduli.
5. Il responsabile dell'insegnamento è responsabile anche della registrazione degli esiti degli esami e certifica, per ciascuna seduta, nell'apposito verbale, le modalità di svolgimento della valutazione indicando gli eventuali componenti della commissione chiamati ad operare nel corso della seduta.
6. Per ciascuna attività formativa, il regolamento didattico del corso di studio specifica: a) le modalità di svolgimento dell'esame di profitto, che può prevedere una o più prove, eventualmente anche di valutazione intermedia, di tipo scritto e/o orale e/o pratico; b) le misure dispensative e/o gli strumenti compensativi adottati per lo svolgimento degli esami di profitto da parte degli studenti con disabilità certificata e/o con disturbi specifici dell'apprendimento certificati, in adeguamento alla specifica situazione di disagio, come previsto dalle leggi n. 17/1999 e n. 170/2010 e successive modificazioni; c) i casi in cui si svolga un unico esame di profitto per diverse attività formative; d) le modalità di valutazione dell'esame di profitto mediante l'attribuzione di un voto o di un giudizio di idoneità.

7. Il voto è espresso in trentesimi, con facoltà di attribuzione della lode in relazione all'eccellenza della preparazione, e l'esame si intende superato se il candidato ha ottenuto una valutazione non inferiore a diciotto trentesimi. Nel caso in cui sia registrata una valutazione dell'esame con voto inferiore a diciotto trentesimi o con giudizio di insufficienza o di non idoneità, lo studente ~~non può sostenere di nuovo l'esame negli appelli della stessa sessione~~ **può sostenere di nuovo l'esame negli appelli della medesima sessione.**

8. È assicurata la pubblicità delle prove di esame e delle eventuali prove di valutazione intermedie.

9. L'esito dell'esame viene attestato dal verbale, firmato digitalmente dal presidente della commissione. Con tale adempimento si sancisce il risultato e il regolare svolgimento dell'esame.

OMISSIS